



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Trieste**

Prot. 2613/2020 U.

Ai colleghi magistrati	SEDE
Agli assistenti dei magistrati	SEDE
Al personale amministrativo interessato	SEDE
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati	TRIESTE
Al Presidente della Camera Penale	TRIESTE
e, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale	SEDE

**Direttiva sulla procedura di deposito degli atti a mezzo PEC ex art. 24 D.L. 137/2020;  
contestuale documento informativo per i signori Avvocati**

Con direttiva dello scrivente dd. 13.11.2020 è stata disciplinata la procedura di deposito degli atti mediante accesso al Portale del processo penale telematico, prevista dall'art. 24 del D. L. 137/2020 ai commi 1,2 e 6.

Rammento che la norma ora indicata disciplina, ai commi 4 e 5, la procedura di deposito degli atti diversi da quelli per i quali è stabilito l'utilizzo esclusivo del Portale (e cioè diversi da memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p.): per tali atti rimane valido ed efficace l'utilizzo della posta elettronica certificata: però la norma indica a tal fine non già le caselle PEC attualmente in uso, ma le nuove caselle di posta elettronica certificata individuate per ciascuna Procura della Repubblica con autonomo provvedimento del DGSIA del Ministero.

E' stata ultimata la procedura amministrativa prevista a tal fine, sicché è possibile l'emanazione della presente direttiva, concernente l'utilizzo della nuova casella di posta elettronica certificata assegnata a questo Ufficio.

**L'utilizzo della nuova casella di posta elettronica certificata**

Per ogni tipologia di comunicazione a questa Procura della Repubblica riguardante procedimenti o processi penali e diversa da quella indicata ai commi 1 e 2 del D.L. 137/2020, è stato previsto l'utilizzo di un unico indirizzo di posta elettronica certificata, che è già operativo ed è il seguente: [depositoattipenali.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.trieste@giustiziacert.it).

Va innanzitutto rilevato che la disposizione in commento – a differenza di quella che riguarda l'invio attraverso il Portale – ha un termine finale di efficacia, che è il 31 gennaio 2021: lo scrivente pertanto si riserva ulteriori determinazioni dopo tale data, sulla base del futuro panorama normativo.

Il ricorso a tale casella non dovrebbe dare luogo a particolari problemi pratici da parte degli Avvocati, già da tempo abituati a trasmettere documenti e comunicazioni con analoghe modalità.



Peraltro la concentrazione di tutte le tipologie di comunicazione in un'unica casella di posta elettronica certificata potrebbe provocare l'intasamento della casella e il conseguente disservizio, sicché lo scrivente ritiene opportuno puntualizzare quanto segue.

Poiché l'art. 24 comma 5 del D. L. 137/2020 prevede che delle comunicazioni e dei documenti pervenuti a quella casella di posta elettronica debba essere redatta una specifica annotazione a SICP circa la data di ricezione del documento e debba inoltre venire verificato l'avvenuto inserimento sia nel fascicolo telematico che nel fascicolo cartaceo, appare corretto ritenere che tale casella non possa che riguardare documentazione destinata ad essere annotata a SICP: dunque tale disposizione non attiene alle comunicazioni dirette al casellario giudiziale, all'ufficio 335 c.p.p., all'ufficio spese di giustizia, all'ufficio affari civili e all'ufficio esecuzione.

Pertanto si puntualizza che:

- ogni richiesta o documento concernente il casellario giudiziale va inviata all'indirizzo PEC [casellario.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:casellario.procura.trieste@giustiziacert.it);
- ogni richiesta o documento concernente le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. va inviata al medesimo indirizzo PEC ora indicato, e cioè [casellario.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:casellario.procura.trieste@giustiziacert.it);
- ogni richiesta o documento concernente l'ufficio spese di giustizia va inviata all'indirizzo PEC [spesedigiustizia.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:spesedigiustizia.procura.trieste@giustiziacert.it);
- ogni richiesta o documento concernente l'ufficio affari civili va inviata all'indirizzo PEC [affaricivili.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:affaricivili.procura.trieste@giustiziacert.it);
- ogni richiesta o documento concernente l'ufficio esecuzioni va inviata all'indirizzo PEC [esecuzioni.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:esecuzioni.procura.trieste@giustiziacert.it).

Considerato, inoltre, che le annotazioni debbono essere effettuate dall'ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente il procedimento e che pertanto, allorché il procedimento si trovi dinanzi al G.U.P. ovvero dinanzi al Tribunale monocratico o collegiale, esse competono al Tribunale, ne consegue che le comunicazioni dirette a questa Procura ma concernenti processi pendenti in fase d'udienza preliminare o d'udienza dibattimentale vanno inviate esclusivamente all'ufficio udienze all'indirizzo PEC [udienze.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:udienze.procura.trieste@giustiziacert.it).

Ciò premesso, va ora osservato che la norma in esame (comma 4 del citato art. 24) non contiene, a differenza di ciò che riguarda l'invio attraverso il Portale, alcuna espressa clausola di esclusione di validità e di efficacia per l'invio di siffatti atti con modalità diverse: deve pertanto ritenersi, stando alla lettera della legge, che l'utilizzo della PEC dell'ufficio Ricezione atti ([ricezioneatti.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.trieste@giustiziacert.it)) sia sempre consentito anche in questa fase temporale (destinata a concludersi, allo stato, il 31.1.2021, come già rilevato). Peraltro, va osservato che tale norma prevede espressamente che l'utilizzo della nuova PEC appositamente dedicata ([depositoattipenali.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.trieste@giustiziacert.it)) conferisca **valore legale** al deposito, e dunque lo ponga al riparo da eventuali contestazioni, ad esempio se si dovesse trattare di atti per cui è previsto un termine. Pertanto appare ragionevole desumere che la nuova PEC [depositoattipenali.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.trieste@giustiziacert.it) sia destinata a raccogliere le istanze e le comunicazioni dei Difensori, mentre la casella [ricezioneatti.procura.trieste@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.trieste@giustiziacert.it) continui a raccogliere gli atti e le c.n.r. della polizia giudiziaria e degli altri "uffici-fonte".

In ogni caso, si raccomanda vivamente di non ripetere l'inoltro del medesimo documento o comunicazione in più caselle di posta elettronica, per evitare sovrapposizioni di atti e confusione nella gestione dei relativi procedimenti.

Orbene, trattandosi di una modalità d'inoltro degli atti che è sostanzialmente alternativa a quella dell'uso della già menzionata PEC dell'ufficio Ricezione atti, lo scrivente dispone che siano abilitati alla lettura ed allo scarico dei documenti così ricevuti tutti i collaboratori che prestano servizio nell'ufficio Ricezione atti, ivi compreso il personale della sezione di P.G. dei Carabinieri cui è affidato l'incarico (di cui all'allegato elenco):

- funzionario giudiziario Maria Teresa RAZZINI;
- assistente giudiziario Patrizia DE VECCHI;
- operatore giudiziario Marina RUBBIERI;
- operatore giudiziario Daniela ZORZENONI;
- appuntato scelto QS Paolo LEANDRIN, effettivo alla Sezione PG Carabinieri;
- appuntato scelto QS Davide BASSAN, effettivo alla Sezione PG Carabinieri;
- appuntato scelto QS Massimo CICCOTTI, effettivo alla Sezione PG Carabinieri;
- appuntato Giulia CARGNELLI, effettiva alla Sezione PG Carabinieri;
- carabiniere Angelo VELLA, effettivo alla Sezione PG Carabinieri.

Tale personale poi invierà l'atto pervenuto via PEC all'ufficio rispettivamente interessato se diverso (e cioè se non si tratti di nuova notizia di reato, ma di atto o documento che si riferisca ad un procedimento già aperto) e l'ufficio rispettivamente interessato provvede all'annotazione a SICP della data di ricezione del documento ed all'inserimento del medesimo sia nel fascicolo telematico che nel fascicolo cartaceo, come indicato dall'art. 24 comma 5 del più volte citato D. L. 137/2020.

Si raccomanda al personale addetto di controllare quotidianamente le PEC nell'ordinario orario di lavoro, assicurandone la lettura ed il recapito giornaliero agli uffici interessati almeno fino alle ore 13:30. Quanto agli invii di atti pervenuti dopo tale orario, si provvederà normalmente alla rispettiva trattazione nel giorno lavorativo successivo.

Lo scrivente si riserva di modificare od integrare queste indicazioni sulla base della concreta esperienza operativa.

Infine, lo scrivente chiede cortesemente al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste ed al Presidente della Camera Penale di Trieste di voler dare ampia diffusione del presente documento ai loro iscritti, ringraziandoli in anticipo per la collaborazione istituzionale.

Trieste, 24 novembre 2020

Il Procuratore della Repubblica  
Antonio De Nicolo



